

# Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione rispetto all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) relativamente ad un progetto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 30 marzo 2022, n. 239 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Winderg S.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello e Viola) c. Regione Basilicata (n.c.).

**Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione rispetto all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) relativamente ad un progetto eolico.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/11/2021, la società Winderg s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza, presentata in data 21/7/2021, di attivazione del sub procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto per la costruzione di un impianto eolico (denominato "Santa Cecilia", della potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 turbine, da installare nel territorio del Comune di Irsina).

1.1. Nel ricorso è domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull'istanza, con nomina di un commissario *ad acta* per l'eventuale ulteriore inadempimento.

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 9/3/2022 la controversia è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/11/2021, la società Winderg s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza, presentata in data 21/7/2021, di attivazione del sub procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto per la costruzione di un impianto eolico (denominato "Santa Cecilia", della potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 turbine, da installare nel territorio del Comune di Irsina).

1.1. Nel ricorso è domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull'istanza, con nomina di un commissario *ad acta* per l'eventuale ulteriore inadempimento.

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 9/3/2022 la controversia è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti appresso specificati.

Ed invero:

- l'art. 7-bis, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA (...)*";

- l'art. 15, co. 1, della L.R. n. 47/1998 – dopo aver previsto che la Regione è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni sull'istanza di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale – stabilisce che "*Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione*";

- detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta ratio acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (*per implicitum*) dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio *ex officio* del sub procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimentale;

- deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo *ex professo*, sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione.



Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In base all'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, quantificabili nella misura forfettaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

